



Istituto di **previdenza** del Cantone Ticino

Ufficio previdenza

Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona
Tel. 091 814 40 61, Fax 091 814 44 22
ipct@ti.ch, www.ipct.ch

*COMUNICATO destinato alla
pubblicazione sul sito internet IPCT*

Bellinzona, 23 dicembre 2020

Modifiche del Regolamento di previdenza IPCT con effetto 1° gennaio 2021 – Riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa

Nella seduta dell'8 ottobre 2020 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) ha deciso di modificare il Regolamento di previdenza dell'IPCT con effetto 1° gennaio 2021, riducendo le pensioni vedovili in aspettativa, ossia le pensioni relative a decessi di beneficiari primari (attivi, pensionati per vecchiaia o per invalidità) non ancora avvenuti (le pensioni vedovili attualmente in erogazione non subiscono modifiche).

La riforma del 2012

La ragione di questa modifica trova origine nella riforma del 6 novembre 2012 dell'allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (ora IPCT) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Essa ha sancito, in particolare, il passaggio dal precedente primato delle prestazioni all'attuale primato dei contributi, nonché il diritto alle garanzie di pensione secondo il vecchio piano per tutti gli assicurati che all'epoca avevano almeno 50 anni. Un diritto che in pratica è stato dato a oltre 5'000 persone, rappresentanti circa 1/3 di tutti gli assicurati attivi.

Questa riforma è stata necessaria in quanto il precedente piano in primato delle prestazioni, benché servisse delle ottime prestazioni, non era sufficientemente finanziato, ciò che nei decenni ha portato al deterioramento della situazione finanziaria della cassa.

Il nuovo piano in primato dei contributi in vigore dal 1° gennaio 2013 prevedeva in effetti che in media i nuovi assicurati avrebbero avuto una perdita di circa il 20% (percentuale variabile a dipendenza dell'età di pensionamento) sulle loro rendite rispetto al precedente piano in primato delle prestazioni, con una tutela per gli ultracinquantenni data dalle predette garanzie.

Siccome agli assicurati attivi veniva inoltre richiesto che l'1% del loro contributo straordinario diventasse contributo di risanamento, che il loro stipendio assicurato aumentasse (con relativo aumento dei contributi) e che in caso di prepensionamento la quota del supplemento sostitutivo AVS/AI a loro carico si accrescesse, per cercare di controbilanciare almeno in parte i sacrifici richiesti, si è introdotta anche una misura a carico dei beneficiari di rendita. Ossia, la sospensione dell'adeguamento delle pensioni al rincaro fino al raggiungimento di un aumento del 15% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo a partire dal valore di novembre 2012.

Inflazione inesistente

Negli intendimenti dell'epoca si ipotizzava un'inflazione annua dell'1.5%, che avrebbe via via eroso il valore sia delle garanzie date, che delle pensioni erogate già prima del 2013. Questo sarebbe stato il "contributo" alla riforma richiesto ai beneficiari di rendita.

Tuttavia, in pratica non vi è stata alcuna inflazione – l'indice nazionale dei prezzi al consumo a novembre 2012 si fissava a 101.8 punti mentre a novembre 2020 ammonta a 101.0, segnando così una riduzione (!) dello 0.8% sull'arco di 8 anni. Questo, sommato alla connessa riduzione dei tassi di interesse, ha così amplificato ancor di più il valore delle garanzie date e delle pensioni erogate già prima del 2013.

Di conseguenza, mentre per i beneficiari di rendita e delle garanzie il contributo richiesto dalla riforma non si è realizzato, facendo venir meno gli intendimenti del Legislatore nel 2012, con la stagnazione dei prezzi e la connessa riduzione dei tassi di interesse sono emersi due ulteriori grandi problemi per l'IPCT e i suoi assicurati attivi:

1. L'aumento degli impegni verso i beneficiari di rendita e delle garanzie;
2. La necessità di ridurre i tassi di conversione.

Contributo supplementare di CHF 500 milioni

Il primo problema – quantificabile in un aumento degli impegni a bilancio nei confronti dei beneficiari di rendita e delle garanzie di oltre CHF 1 miliardo – ha portato al mancato raggiungimento dell'obiettivo del cammino di rifinanziamento dell'IPCT varato nel 2012 che prevedeva un grado di copertura a fine 2019 del 69.8% rispetto al grado effettivo del 66.3%.

Per risolvere questo problema, lo scorso 15 gennaio 2020 il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio 7784 concernente l'attribuzione all'IPCT di un contributo integrativo di CHF 500 milioni (ossia solo la quota di aumento degli impegni collegata alle garanzie concesse nel 2012) che è attualmente pendente in Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

Rendimenti patrimonio buoni, ma solo a beneficio dei pensionati

L'onere dell'altra metà del maggior impegno di oltre CHF 1 miliardo (almeno altri CHF 500 milioni), dovuta alle rendite iniziate prima del 2013, è stata invece assunta direttamente dall'IPCT, grazie ai più che buoni rendimenti del patrimonio generati dal 2013.

In effetti, dal 2013 ad oggi il patrimonio dell'IPCT ha generato un rendimento annuo medio superiore al 4%. Ciò malgrado, la remunerazione dei capitali degli assicurati attivi non è stata nemmeno di un terzo di questo valore (dal 2017 è ferma all'1.00%), quando in realtà la logica vorrebbe che anche gli assicurati attivi debbano approfittare dei buoni rendimenti del patrimonio siccome una parte di esso è loro.

Invece, questi buoni rendimenti sono stati interamente utilizzati per mitigare l'aumento degli impegni nei confronti dei beneficiari di rendita e delle garanzie, alimentando così una redistribuzione dagli assicurati attivi ai pensionati di principio estranea al secondo pilastro.

Si tenga presente che secondo gli intendimenti della riforma approvata nel 2012 dal Gran Consiglio, per contenere le differenze tra vecchio e nuovo piano, si prevedeva che la remunerazione dei capitali degli assicurati attivi sarebbe dovuta essere del 2% fino al 2017, del 3% fino al 2021 e del 4% dal 2022 – valori ben distanti da quelli effettivi.

Riduzione tassi di conversione

Il secondo problema cui si accennava in precedenza tocca di nuovo gli assicurati attivi (che non sono al beneficio delle garanzie). A breve termine è in effetti prevista una riduzione importante dei tassi di conversione (l'aliquota che trasforma il capitale in rendita nel piano in primato dei contributi): a 65 anni questo tasso passerà dal 6.17% al 5% circa.

Senza misure di compensazione questa riduzione determinerebbe una diminuzione delle rendite future del 20% circa (che si sommerebbe al 20% già perso con la riforma del 2012).

Riduzione pensioni vedovili in aspettativa

Alla luce di quanto precede, è evidente l'enorme disparità in termini di sacrifici tra assicurati attivi e beneficiari di rendita o delle garanzie (che, come si è visto, dal 2012 non hanno di fatto perso nulla, anzi il loro potere di acquisto è addirittura leggermente aumentato).

Di conseguenza, assodato che allo stato attuale per giurisprudenza federale le rendite in essere non possono essere ridotte, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Direzione, ha deciso di intervenire sulle prestazioni future degli attuali beneficiari di rendita (o delle garanzie), ossia sulle rendite vedovili in aspettativa (cioè rendite vedovili che saranno erogate sulla base di futuri decessi).

In questo modo anche i beneficiari di rendita (e delle garanzie) contribuiranno fattivamente al rifinanziamento dell'IPCT come era negli intendimenti del Gran Consiglio nel 2012, sgravando, almeno in parte, le spalle degli assicurati attivi, oggettivamente già assai provate e che lo saranno ancora di più nel corso dei prossimi anni.

Le modifiche in concreto

Concretamente tutto questo significa che, a partire dal 1° gennaio 2021, la pensione vedovile in caso di decesso (posteriore o concomitante a questa data) di un beneficiario primario passerà:

- Per i pensionati per vecchiaia o invalidità prima del 2013, così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella secondo le garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 50% della pensione del defunto coniuge;
- Per i pensionati per invalidità dal 2013, così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto non è quella secondo le garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% della pensione del defunto coniuge;
- Per gli assicurati attivi in caso di decesso: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% della pensione di invalidità ipotetica.

Per i beneficiari di una rendita vedovile attualmente in erogazione non vi sono invece modifiche (la pensione non muta – questi cambiamenti riguardano unicamente i decessi di beneficiari primari futuri).

Perché due percentuali diverse

La riduzione dai 2/3 al 60% è motivata da tre ragioni:

1. Sul panorama previdenziale svizzero la maggioranza delle casse pensioni adotta questa percentuale di reversibilità;
2. Anche coloro i quali hanno goduto del pensionamento dal 2013 non al beneficio delle garanzie hanno comunque usufruito di tassi di conversione nettamente più alti rispetto al loro valore neutro (e al loro valore futuro);
3. Permette di mantenere leggermente più alti i futuri tassi di conversione.

Dall'altro lato la riduzione al 50% per i pensionati prima del 2013 o dal 2013 al beneficio delle garanzie è dovuta all'oggettivo diverso rapporto prestazioni/contributi di cui gode questa categoria di assicurati.

Queste modifiche sono disponibili nella sezione Basi legali/IPCT del nostro sito internet www.ipct.ch.

L'IPCT è a disposizione in caso di domande o richieste di chiarimenti in merito.

Istituto di previdenza del Cantone Ticino



Daniele Rotanzi
Direttore



Lara Fretz
Capoufficio previdenza